



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA

* * *

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE PROVINCIALI**

Approvato con atto C.P. n. 29 del 26 febbraio 2001

Titolo I **Disposizioni generali**

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate provinciali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 52 D.Lgs. n. 446/1997 concernente la potestà regolamentare generale delle Province in materia tributaria.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate provinciali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e tributaria in particolare, nel rispetto dei principi stabiliti con la L. n. 212/2000 concernente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

Titolo II **Tutela del contribuente**

Articolo 2

Limiti alla potestà regolamentare in materia tributaria

1. Con riferimento alle entrate tributarie i regolamenti non possono disciplinare normativamente in relazione all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

Articolo 3

Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. I regolamenti che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. I regolamenti che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto del provvedimento medesimo.
3. I richiami di disposizioni normative contenuti nei provvedimenti di cui al comma 1 si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative dei provvedimenti di cui al comma 1 debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
5. Il Consiglio Provinciale può adottare provvedimenti di interpretazione autentica in materia tributaria solo in casi eccezionali, in conformità al disposto dell'articolo 42 D.Lgs. n. 267/2000 concernente le attribuzioni dei Consigli Provinciali. Le disposizioni di interpretazione autentica dovranno essere qualificate come tali.

Articolo 4

Efficacia temporale delle norme tributarie

1. Salvo quanto previsto dalle norme di legge vigenti e dall'articolo 3, comma 5, del presente regolamento, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Articolo 5

Rapporti con il contribuente e informazione

1. I rapporti tra contribuente e Provincia sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. La Provincia assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni normative e amministrative, delle circolari e delle risoluzioni di carattere generale, emanate dalla stessa in materia tributaria, anche curando, quando il caso, la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici provinciali cui fanno capo le singole entrate e presso l'URPEL (ufficio relazioni con il pubblico e gli enti locali) provinciale; assume inoltre idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
3. Per le comunicazioni dirette alla Provincia e salva diversa disposizione di legge fa fede, ai fini dell'individuazione della data di ricezione, il timbro di arrivo apposto dall'ufficio protocollo dell'ente.

Articolo 6

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Il Responsabile di ciascuna entrata tributaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa Provincia o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari e quanto previsto al successivo articolo 16, comma 3.
2. Il Responsabile di ciascuna entrata tributaria deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a conoscenza del proprio Servizio dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito. La comunicazione bonaria non è obbligatoria nel caso di illeciti non ravvedibili.
3. Il Responsabile di ciascuna entrata tributaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso della Provincia o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente stesso. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, L. 7 agosto 1990 n. 241 relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il Responsabile dell'entrata deve invitare il contribuente, tramite il servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

6. Per quanto attiene alle attività di verifica e di controllo si rinvia a quanto più dettagliatamente indicato al successivo articolo 14.

Articolo 7

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto alla Provincia, che risponde entro centoventi giorni a cura del Responsabile della relativa entrata, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che la Provincia concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dalla Provincia entro il termine di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, la Provincia può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

5. Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria specifica, il Responsabile dell'entrata, entro quindici giorni dalla ricezione, rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale, con contemporanea comunicazione al cittadino interpellante. In tali casi il termine di cui al primo comma rimane sospeso fino alla ricezione della risposta del Ministero stesso o comunque fino al decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'articolo 11 L. n. 212/2000 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente". Il Responsabile dell'entrata darà risposta all'interpello entro trenta giorni dalla ricezione del parere ministeriale o dalla scadenza dei centoventi giorni previsti dal cit. articolo 11 L. n. 212/2000.

6. Nel caso la Provincia muti parere riguardo ad una risposta data ai sensi del comma 1 del presente articolo ne fa notifica al contribuente e tale nuova interpretazione per i tributi periodici avrà effetto a far tempo dal periodo di imposta successivo a quello della notifica.

Articolo 8

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti riguardanti le entrate tributarie della Provincia sono motivati. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato, anche per estratto, all'atto che lo richiama.

2. Gli atti riguardanti le entrate tributarie della Provincia e gli atti dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il Responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Titolo III

Entrate provinciali

Articolo 9

Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate provinciali disciplinate in via generale dal presente regolamento:
- i tributi provinciali;
 - le addizionali provinciali a tributi erariali, regionali e comunali;
 - le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza delle Province;
 - le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti.

Articolo 10

Regolamenti per tipologie di entrate

1. Le singole entrate sono disciplinate con appositi regolamenti.
2. I regolamenti sono adottati e diventano efficaci nei termini previsti dalla normativa di legge vigente al momento della loro adozione.
3. I regolamenti che disciplinano entrate tributarie sono comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, unitamente alle deliberazioni di approvazione, e resi pubblici sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 11

Aliquote, tariffe e prezzi

1. Al Consiglio Provinciale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe e prezzi per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. La determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi compete alla Giunta Provinciale nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, ferme restando le disposizioni previste nel citato D.Lgs. n. 267/2000 nell'ipotesi in cui l'ente versi in stato di dissesto.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni relative al precedente comma 2 non siano approvate entro i termini previsti, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe in vigore.
4. Le predette deliberazioni debbono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, salvo eventuali diverse disposizioni di legge.

Articolo 12

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Provinciale disciplina le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente o delle altre deliberazioni di cui all'articolo 11, a carattere cogente e che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare.

Titolo IV **Gestione delle entrate**

Articolo 13

Soggetti responsabili

1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'ente i Responsabili del Servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal Servizio medesimo.
2. Il Responsabile di cui al comma 1 cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria, di controllo e di verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Per le entrate tributarie e le altre entrate di spettanza della Provincia per le quali la riscossione avviene con le procedure di cui al D.P.R. n. 602/1973, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, e dei Decreti Legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999, concernenti rispettivamente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo e il riordino del servizio nazionale della riscossione, ai sensi del successivo art.18, comma 1, del presente regolamento, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al Responsabile del Servizio Tributi.
4. I ruoli vengono compilati sulla base dei dati forniti dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
5. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'articolo 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 446/1997, concernente l'affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, il Responsabile dell'entrata vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Articolo 14

Attività di verifica e di controllo

1. I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13 concernenti la partecipazione al procedimento amministrativo.
3. In particolare i Responsabili di cui al comma 1 debbono evitare qualsiasi spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
4. I Responsabili di cui al comma 1, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, anche se suscettibili di prova contraria, debbono invitare il soggetto debitore a fornire chiarimenti,

adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste negli articoli 27, 30, 31, 32, D.Lgs. n. 267/2000 concernenti rispettivamente le comunità montane, le convenzioni tra enti locali, i consorzi, le unioni di comuni, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'articolo 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 446/1997 concernente l'affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi.

6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Provinciale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con deliberazione successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

7. Al contribuente sottoposto a verifiche fiscali sono salvaguardati i diritti e le garanzie riconosciuti dall'articolo 12 della L. n. 212/2000, recante "Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali".

Articolo 15

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente la Provincia si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

Articolo 16

Attività di accertamento, liquidazione, sanzionatoria e determinazione interessi

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute alla Provincia non aventi natura tributaria deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie; in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il precedente comma.

3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4. La Provincia stabilisce per i propri tributi l'applicazione di tassi d'interesse determinati nel limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso d'interesse legale fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile ("Saggio degli interessi"), conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, L. n. 133/1999 concernente l'argomento.

Articolo 17

Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono graduate, considerato altresì quanto previsto dal successivo articolo 25, con deliberazione di Giunta Provinciale, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 L. n. 449/1997 concernente disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali e possibilità di riduzione delle sanzioni.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Provinciale, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti

posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Titolo V **Attività di riscossione**

Articolo 18

Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene, ordinariamente, attraverso le procedure previste dal D.P.R. n. 602/1973 concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, tenuto conto di quanto previsto dai Decreti Legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999, concernenti rispettivamente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo e il riordino del servizio nazionale della riscossione.

2. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga nelle forme di cui al R.D. n. 639/1910 concernente l'approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il Responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Articolo 19

Tutela dell'integrità patrimoniale

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

2. Le disposizioni provinciali in materia tributaria non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile e dalle leggi in materia.

3. Per i debiti di natura tributaria, fatta salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e al D.P.R. 28.01.1998 n. 43 concernente l'istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) inesistenza nel decennio precedente di morosità relative a pregresse rateazioni o dilazioni;
- b) durata massima ventiquattro mesi;
- c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- d) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.

4. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione di interessi.

5. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 3, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed alle spese di procedura sostenute dalla Provincia. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a lire ventimilioni (euro 10.329,14), è necessaria la prestazione di idonea garanzia.
6. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il Responsabile delle singole entrate, che provvede con apposita propria determinazione.
7. La Provincia è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
8. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

Articolo 20

Formazione dei ruoli e procedure di riscossione coattiva

1. I ruoli predisposti in conformità a quanto previsto dai precedenti articoli 13, comma 3, e 17, debbono essere visti per l'esecutività dal Responsabile della specifica entrata.
2. Le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato, nelle forme previste dal presente regolamento, per l'adempimento.
3. Le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singola entrata, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Articolo 21

Abbandono del credito

1. In conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 129/1999 di emanazione del regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità:
 - a) non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi provinciali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta non superi l'importo fissato in lire trentaduemila (euro 16,53), fatti salvi successivi adeguamenti di legge;
 - b) se l'importo del credito supera il limite previsto nel precedente punto a), si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare;
 - c) la disposizione di cui al precedente punto a) non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo;
 - d) la disposizione di cui al precedente punto a) non si applica ai tributi provinciali riscossi dalla Provincia o da soggetti terzi contestualmente ad altre somme che ne costituiscono la base imponibile, quali, a mero titolo esemplificativo, le addizionali provinciali, il tributo per l'esercizio di funzioni di tutela, prevenzione e igiene dell'ambiente, l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore.
2. L'abbandono è formalizzato con dichiarazione, anche cumulativa, del Responsabile della rispettiva entrata.

Titolo VI

Attività contenziosa e strumenti deflattivi

Articolo 22

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate.

Articolo 23

Autotutela

1. L'Amministrazione, nella persona del Responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) valore della lite;
- b) rilevanza dell'impatto economico-patrimoniale della lite in relazione allo svilupparsi, in caso di annullamento, di fattispecie analoghe;
- c) costo della difesa, comprensivo dei costi derivanti dall'impiego di risorse umane e patrimoniali provinciali;
- d) costo della soccombenza ponderato con la probabilità di soccombenza dell'Amministrazione.

3. Qualora da tale analisi emerga l'inopportunità di proseguire una lite il Responsabile di cui al comma 1, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

4. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Responsabile di cui al comma 1 procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) errore sul presupposto;
- d) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- e) errore di calcolo nella liquidazione;
- f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi, deduzioni o detrazioni non riconosciute;
- g) mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente.

Articolo 24

Accertamento con adesione

1. Al fine della semplificazione e della razionalizzazione del procedimento di accertamento si applica, anche per le entrate tributarie della Provincia, la norma dettata dall'articolo 50 L. n. 449/1997 in materia di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti per i tributi erariali dal D.Lgs. n. 218/1997 concernente disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, in quanto compatibili.

Articolo 25

Riduzione delle sanzioni

1. E' applicabile la norma di cui all'articolo precedente in materia di possibilità di riduzione delle sanzioni, in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), L. n. 662/1996 concernente la previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti, e dall'articolo 13 D.Lgs. n. 472/1997, concernente disposizioni in tema di sanzioni amministrative in caso di ravvedimento, in quanto compatibili.

Titolo VII Disposizioni transitorie e finali

Articolo 26

Concessionari della riscossione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.

Articolo 27

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' fatta salva la normativa in tema di euro.

Articolo 28

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'01.01.2001 ex articolo 53, comma 16, L. n. 388/2000 - che fa decorrere l'effetto dei regolamenti relativi ai tributi locali dal 1° gennaio dell'anno di adozione - per quanto concerne le sole entrate tributarie.
2. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'01.01.2002 ex articolo 52 D.Lgs. n. 446/1997 - riguardante la decorrenza dei regolamenti provinciali - per quanto concerne le entrate di natura non tributaria, fatta salva l'applicabilità delle norme regolamentari di miglior favore degli altri soggetti interessati a partire dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del presente regolamento.

* * *

INDICE

Titolo I **Disposizioni generali**

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

Titolo II **Tutela del contribuente**

Articolo 2

Limiti alla potestà regolamentare in materia tributaria

Articolo 3

Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

Articolo 4

Efficacia temporale delle norme tributarie

Articolo 5

Rapporti con il contribuente e informazione

Articolo 6

Conoscenza degli atti e semplificazione

Articolo 7

Interpello del contribuente

Articolo 8

Chiarezza e motivazione degli atti

Titolo III **Entrate provinciali**

Articolo 9

Individuazione delle entrate

Articolo 10

Regolamenti per tipologie di entrate

Articolo 11

Aliquote, tariffe e prezzi

Articolo 12

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Titolo IV

Gestione delle entrate

Articolo 13

Soggetti responsabili

Articolo 14

Attività di verifica e di controllo

Articolo 15

Poteri ispettivi

Articolo 16

Attività di accertamento, liquidazione, sanzionatoria e determinazione interessi

Articolo 17

Sanzioni

Titolo V

Attività di riscossione

Articolo 18

Forme di riscossione

Articolo 19

Tutela dell'integrità patrimoniale

Articolo 20

Formazione dei ruoli e procedure di riscossione coattiva

Articolo 21

Abbandono del credito

Titolo VI

Attività contenziosa e strumenti deflattivi

Articolo 22

Tutela giudiziaria

Articolo 23

Autotutela

Articolo 24

Accertamento con adesione

Articolo 25

Riduzione delle sanzioni

Titolo VII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 26

Concessionari della riscossione

Articolo 27

Disposizioni finali

Articolo 28

Disposizioni transitorie